



ai Sindaci dei Comuni della C.C.

OGGETTO: Obblighi per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, che intendono conferire ai centri di raccolta (Ecostazioni). Adempimenti previsti dagli artt. 193 e 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - D.M. 8 aprile 2008.

Con la presente si informa, che presso i centri di raccolta (ecostazioni) sono ammessi, oltre ai cittadini produttori di rifiuti urbani, anche i conferimenti da parte delle **utenze produttive i cui rifiuti speciali siano stati assimilati agli urbani da parte delle rispettive Amministrazioni Comunali per qualità e quantità.**

Poiché tali conferimenti devono rispettare le modalità previste dalla normativa, al fine di evitare incomprensioni da parte delle ditte (utenze produttive) e delle Amministrazioni Comunali, di seguito si ricordano nuovamente i corretti adempimenti, senza la cui applicazione, non saranno possibili i conferimenti da parte delle ditte.

Si precisa pertanto che l'ingresso ai Centri di Raccolta per le utenze non domestiche sarà consentito esclusivamente in presenza della seguente documentazione:

- A. Compilazione del modello allegato MD_GS061 in calce al quale il Comune sede dell'utenza non domestica, dovrà certificare che i rifiuti indicati corrispondono per qualità e quantità ai criteri di assimilazione comunali, oltre ad indicare la quantità complessiva conferibile in ecostazione. Si ricorda che non possono essere assimilati agli urbani i rifiuti speciali pericolosi e le macerie edili.**
- B. Autorizzazione in forma semplificata per il trasporto** dei propri rifiuti in categoria 2bis "trasporto di rifiuti autoprodotti" o 3bis "trasporto di RAEE Rifiuto Apparecchiatura Elettrica Elettronica" (iscrizione della ditta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.)
- C. Formulario di identificazione del rifiuto** per ogni conferimento, compilato in ogni sua parte.

Nel caso in cui non siano adempiute le condizioni di cui alle lettere **B.** e **C.**, la ditta potrà servirsi, in alternativa, di un trasportatore autorizzato.

Inoltre il D.Lgs 152/2006, all'art. 193 c.5., stabilisce che le ditte possano trasportare i rifiuti autoprodotti senza formulario, solo nel caso in cui : -

- i rifiuti non siano pericolosi,
- il conferimento sia di peso inferiori a 30 kg,
- i rifiuti siano conferiti in modo occasionale (non più di 4 volte l'anno)
- nell'anno non superino i 100 kg. Complessivi,

Al fine di agevolare la compilazione, per le parti di competenza, del modello MD_GS061 alle ditte che ne faranno richiesta, si invitano i Sig. Sindaci ad informare i competenti uffici circa le modalità di assimilazione dei Rifiuti Speciali ai Rifiuti Urbani in conformità alla seguente DGR:

Regione Piemonte, DGR 14 febbraio 2005, n. 47-14763 - Bollettino Uff. n. 08 del 24/02/ 2005 -
CRITERI REGIONALI DI ASSIMILAZIONE PER QUALITA' E QUANTITA', DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI.

Si ricorda che tutta la documentazione richiesta dovrà essere inviata da parte della ditta assimilata alla società scrivente all'indirizzo mail info@gaia.at.it. A seguito di controllo da parte degli impiegati addetti, se tutto risulterà corretto, verrà stampato il badge magnetico con il nominativo dell'azienda assimilata e sarà consegnato alla ditta presso il centro di raccolta.

Certi della Vostra collaborazione, si ringrazia e si porgono cordiali saluti.

Gestione Ambientale Integrata dell'Astigiano S.p.A.
G.A.I.A.
Direttore Generale
Ing. Flaviano FRACARO

